



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE
AREA PERSONALE

Pubblicato nell'albo informatico di Ateneo l'08.07.2021

D.R. n. 3066 del 08.07.2021

IL RETTORE

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare gli artt. 18 e 24;
- Visto il D.L. 120/1995, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 *“Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”* e, in particolare l'art. 9;
- Visto il D.M. n.344/2011 *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*;
- Visto il D.M. n.120/2016 *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”*;
- Visto l'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.5.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamata la delibera di approvazione del senato accademico del nuovo *Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia* in data 06.07.2021 a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella medesima data;
- Considerata la necessità di revisionare e riorganizzare la normativa interna in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia

D E C R E T A

Art. 1 - È emanato il nuovo *Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia* nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
firmato digitalmente



Università di Genova

Regolamento per la disciplina delle chiamate
dei professori di prima e seconda fascia



All. A

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia

Indice

TITOLO I - Ambito di applicazione e principi

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Principi

TITOLO II - Norme generali

Art. 3 - Programmazione del fabbisogno di personale docente

Art. 4 - Attivazione delle procedure di chiamata

Art. 5 - Procedure selettive - Bando di chiamata e forme di pubblicità

Art. 6 - Procedure selettive - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Art. 7 - Procedure selettive - Domande di partecipazione

Art. 8 - Procedure valutative

Art. 9 - Proposta di chiamata

Art. 10 - Nomina in ruolo

TITOLO III - Commissione giudicatrice

Art. 11 - Requisiti dei commissari

Art. 12 - Composizione della commissione

Art. 13 - Ricusazioni

Art. 14 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

Art. 15 - Conclusione dei lavori

TITOLO IV - Standard qualitativi per la valutazione dei candidati

Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica

Art. 17 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

Art. 18 - Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

Art. 19 - Valutazione delle attività clinico assistenziali

Art. 20 - Attribuzione dei pesi alle attività oggetto di valutazione

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 21 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - Ambito di applicazione e principi

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia dell'Università di Genova, in esecuzione ed attuazione, rispettivamente, dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5, 5-bis e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche.

Art. 2 - Principi

1. Il regolamento, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione, dello Statuto e del Codice etico dell'Ateneo, si ispira ai principi di efficienza, trasparenza, imparzialità e dà attuazione ad un "sistema di garanzie crescenti" in relazione al maggior rilievo accademico per cui le procedure di cui all'art. 1 sono effettuate.

TITOLO II - Norme generali

Art. 3 - Programmazione del fabbisogno di personale docente

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010.
2. All'inizio di ogni anno solare i dipartimenti deliberano la programmazione triennale del reclutamento, che viene sottoposta all'approvazione degli organi di governo.
3. Le procedure sono selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Sulla base di una congrua e circostanziata motivazione, che tenga anche conto della situazione degli altri settori scientifico-disciplinari, sono ammesse procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 come disciplinate dall'art. 8.
4. La programmazione è valutata dagli organi di governo in base all'evoluzione dell'organico, alle esigenze didattiche e alla qualità della ricerca scientifica dei dipartimenti, con le modalità e i criteri stabiliti dagli organi di governo stessi.
5. Gli oneri derivanti dalle chiamate possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati i quali, per lascito o per contributo, devono assicurarne la sostenibilità nel tempo, previa stipula di convenzioni e accordi di importo non inferiore al costo quindicennale previsto.
6. La convenzione di finanziamento o il lascito devono riportare le seguenti previsioni:
 - a) l'importo finanziato;
 - b) la durata del finanziamento e le contribuzioni annuali (per le convenzioni pluriennali);
 - c) la parte del finanziamento da destinare alla copertura dei costi stipendiali obbligatori previsti dalla normativa universitaria e l'eventuale quota da destinare ad attività di ricerca del dipartimento;
 - d) l'indicazione che i risultati della ricerca e il loro utilizzo sono di proprietà dell'Ateneo;
 - e) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire.
7. Per convenzioni pluriennali che prevedano pagamenti annuali, l'importo finanziato deve essere adeguatamente garantito.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le proposte di attivazione delle procedure previste dalla programmazione sono deliberate dai consigli dei dipartimenti nell'ambito delle risorse ad essi attribuite.
2. Le procedure deliberate sono di carattere selettivo ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 come disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento, ovvero valutative ai sensi dell'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, della medesima legge, come disciplinato dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Le delibere dei consigli dei dipartimenti sulle proposte di attivazione delle procedure sono adottate nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, se riferite a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione comprendente anche i professori di seconda fascia, se riferite a posti di professore di seconda fascia.

4. Le delibere devono contenere:

- a)** l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
 - b)** la modalità di copertura del posto con l'indicazione del tipo di procedura di chiamata;
 - c)** l'indicazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d)** l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, coincidente con quello di inquadramento del vincitore;
 - e)** l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a venti per i professori di prima fascia e a quindici per i professori di seconda fascia;
 - f)** l'eventuale richiesta di accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio che prevedono insegnamenti in lingua straniera;
 - g)** salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5-bis della legge n. 240/2010, l'eventuale richiesta di esecuzione di una prova orale, con indicazioni sulle modalità di svolgimento, da tenersi in forma pubblica, in lingua italiana oppure tutta o in parte in lingua straniera indicata dal dipartimento;
 - h)** le modalità della copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione, con indicazione se a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 5;
 - i)** la/le sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare.
- 5.** Per una completa informazione ai candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa, le delibere contengono le specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, nonché il tipo di impegno didattico e scientifico e l'attività clinico-assistenziale, ove prevista. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziali in regime di convenzione, il dipartimento individua la struttura sanitaria presso cui l'attività specialistica è espletata e i requisiti richiesti.
- 6.** Qualora la proposta indichi un settore scientifico-disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, il dipartimento proponente acquisisce il parere non vincolante degli altri dipartimenti ai quali il settore scientifico-disciplinare è attribuito. Questi ultimi deliberano entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta del parere. Oltre questo termine si prescinde dal parere.

Art. 5 - Procedure selettive - Bando di chiamata e forme di pubblicità

- 1.** Il bando di chiamata è emanato con decreto rettorale.
- 2.** Il bando riporta i requisiti per l'ammissione alle procedure, i criteri di massima per la valutazione dei candidati indicati nel presente regolamento, le modalità e il termine per la presentazione delle domande, le indicazioni di cui all'art. 4, commi 4 e 5, nonché quelle relative ai diritti e ai doveri del chiamato e al relativo trattamento economico e previdenziale. Informa anche che non si darà luogo alla nomina del vincitore in caso di mancata deliberazione di chiamata da parte del consiglio del dipartimento proponente oppure di mancata successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione.
- 3.** L'avviso relativo all'emissione del bando di chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 6 - Procedure selettive - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

- 1.** Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a)** gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore concorsuale e per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso, ovvero per la fascia superiore purché non siano già in ruolo nella fascia superiore;
 - b)** i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore concorsuale;
 - c)** gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero competente.

2. Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Art. 7 - Procedure selettive - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono indirizzate al rettore, esclusivamente in via telematica secondo le modalità specificate nel bando, e sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche, dal *curriculum*, nonché da ogni documento che ciascun partecipante ritenga utile ai fini della procedura.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il responsabile del procedimento controlla la regolarità e ammissibilità delle domande pervenute e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte dal rettore con decreto motivato, trasmesso agli interessati.
4. Si applicano le disposizioni del Titolo III.

Art. 8 - Procedure valutative

1. Il bando di chiamata è emanato con decreto rettorale nel quale sono riportati:
 - a) il settore concorsuale, la fascia e il numero dei posti messi a bando;
 - b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare per ciascun posto;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico-assistenziale, ove previsto, con l'indicazione della struttura ospedaliera) per ciascun posto.
2. Alle procedure valutative relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la seconda e/o prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura e che sono inquadrati nel medesimo settore.
3. Alle procedure valutative relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura e che sono inquadrati nel medesimo settore.
4. Alle procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5 e 5- *bis*, della legge n. 240/2010 sono ammessi i titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della legge stessa, precedentemente individuati, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge per il corrispondente settore concorsuale e che si trovino nel terzo anno di applicazione del contratto stesso ovvero che abbiano concluso il primo anno del medesimo contratto.
5. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura da parte dei candidati non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione del bando.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, e all'art. 7, commi 1 e 3, nonché quelle del Titolo III.

Art. 9 - Proposta di chiamata

1. Nel primo consiglio di dipartimento utile successivo al ricevimento del decreto di approvazione degli atti, il direttore del dipartimento iscrive la proposta di chiamata all'ordine del giorno.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. In caso di mancata approvazione della proposta di chiamata la deliberazione, opportunamente e dettagliatamente motivata, è trasmessa al rettore e non si dà luogo alla chiamata. Qualora la mancata approvazione sia dovuta al non raggiungimento del numero legale, la proposta di chiamata è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo; in caso di nuova mancata approvazione della proposta per qualunque motivo, l'estratto del verbale della seduta con la motivata e dettagliata deliberazione è trasmesso al rettore e non si dà luogo alla chiamata.

4. Nei casi di cui al comma 3, il dipartimento non può richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, per i quali si è svolta la procedura.
5. La proposta di chiamata approvata dal consiglio di dipartimento è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo del personale di cui al presente regolamento è disposta con decreto rettorale.
2. La nomina ha effetto sulla base dello specifico calendario definito anno per anno dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e previa verifica delle risorse disponibili e della sostenibilità di medio e lungo termine e della programmazione.
3. Per i soggetti di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 la nomina ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge stessa.
4. Per i soggetti di cui all'art. 24, comma 5-bis della legge n. 240/2010 la nomina ha effetto dalla data indicata nella delibera del consiglio di amministrazione di approvazione della procedura.
5. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato ai soggetti nominati, al dipartimento interessato e al Ministero competente.

TITOLO III - Commissione giudicatrice

Art. 11 - Requisiti dei commissari

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente, secondo quanto previsto all'art. 12 e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
2. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.
3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere), a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della corrispondente fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. L'elevata qualificazione scientifica e l'adeguata conoscenza della lingua italiana vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

Art. 12 - Composizione della commissione

1. Nelle procedure di prima fascia la commissione è costituita da cinque professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno quattro non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale.
2. Nelle procedure di seconda fascia la commissione è costituita da tre professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale.
3. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la chiusura del bando.
4. La composizione del consiglio di dipartimento per le procedure di designazione della commissione segue quanto previsto dall'art. 4, comma 3.
5. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo anche di altro macro-settore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.

6. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.
7. La rosa di nominativi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida, nel corso della riunione del consiglio di dipartimento garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego di strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.
8. La commissione può includere commissari provenienti da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere) in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3. La commissione viene formata garantendo che almeno i due terzi dei nominativi da sorteggiare appartengano ad Atenei italiani.
9. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.
10. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In tal caso, si procede alla designazione per intero di una nuova commissione. In caso di dimissioni del componente designato il dipartimento delibera la sua sostituzione.
11. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due procedure per anno accademico. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

Art. 13 - Ricusazioni

1. Eventuali istanze di ricazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, vanno indirizzate via posta certificata al rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina di cui all'art. 11, comma 1.
2. Dell'istanza di ricazione è data notizia agli altri candidati. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Art. 14 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

1. La commissione elegge al suo interno un presidente.
2. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, sulla base degli standard di qualità di cui al titolo IV. Tali determinazioni sono comunicate al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui la prova orale consista in una prova didattica, viene effettuato il sorteggio di un argomento tra tre tracce preparate dalla commissione, inerenti a temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. La commissione predispone un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di estrarre tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute.
5. Dopo la predeterminazione dei criteri, presa visione dell'elenco dei candidati, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.
6. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, oppure della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, nell'ambito della prova orale la commissione può avvalersi di un esperto linguistico ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche con il supporto del settore competente di Ateneo.

7. La data e l'orario della convocazione della prova orale, se prevista, sono pubblicati sul sito di Ateneo con anticipo non inferiore a dieci giorni.
8. Il processo di valutazione si conclude con un giudizio complessivo e collegiale su ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni relative alle attività considerate.
9. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi. Non sono formulate graduatorie di idoneità.
10. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.

Art. 15 - Conclusione dei lavori

1. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina da parte del rettore.
2. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi con decreto rettorale entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.
3. La commissione entro 48 ore dalla conclusione della procedura trasmette in via telematica gli atti concorsuali all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta. Il rettore nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio decreto da pubblicare sull'albo web e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri anomalie o irregolarità, il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Se le anomalie o le irregolarità segnalate permangono, il rettore può annullare gli atti e disporre la rinnovazione totale della procedura.
4. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

TITOLO IV - Standard qualitativi per la valutazione dei candidati

Art. 16 - Valutazione dell'attività didattica

1. Nella valutazione dell'attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all'estero, e dei relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto, in particolare:
 - a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/insegnamenti ufficiali tenuti, della congruenza al settore concorsuale della procedura, della durata e continuità temporale;
 - b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, come dettagliate nella domanda di partecipazione.
2. Per le procedure di cui all'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, sono considerati anche:
 - a) gli esiti ufficiali della valutazione della didattica dell'ultimo triennio da parte degli studenti; l'utilizzazione di tali esiti è facoltativo e motivato a giudizio della commissione;
 - b) la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto;
 - c) la quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla attività di relatore o correlatore delle tesi di laurea e di dottorato.

Art. 17 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. La commissione valuta l'attività di ricerca scientifica dei candidati sulla base delle pubblicazioni presentate e allegate, dei titoli e dell'intera produzione scientifica.
2. Gli standard di qualità per la valutazione dell'attività di ricerca tengono in considerazione, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) autonomia scientifica dei candidati;
 - b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;

- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
 - d) direzione o partecipazione a comitati editoriali scientifici;
 - e) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - f) conseguimento di premi e riconoscimenti attribuiti da associazioni scientifiche nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - g) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.
- 3. La valutazione dell'attività di ricerca si basa su quanto riportato dal candidato nella domanda e tiene conto della rilevanza dei ruoli svolti, della loro durata e delle responsabilità assunte, anche in relazione alla numerosità dei gruppi. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
- 4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerati le monografie, i saggi inseriti in opere collettanee, gli articoli editi su riviste nonché i testi, in formato cartaceo o digitale, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
- 5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 4 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si possono avvalere anche di indicatori bibliometrici di uso riconosciuto in ambito internazionale nel settore.
- 6. L'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è desunto esclusivamente sulla base di quanto riportato nella documentazione presentata.

Art. 18 - Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio la commissione considera il volume, l'intensità e la continuità delle attività ufficiali e dettagliatamente documentate svolte, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi dieci anni, e agli incarichi di gestione e agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e ministeriali.

Art. 19 - Valutazione delle attività clinico assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono valutate la durata, l'intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 20 - Attribuzione dei pesi alle attività oggetto di valutazione

1. La commissione ha a disposizione 100 punti e determina, nel corso della prima seduta, i pesi relativi alle varie attività entro i valori minimi e massimi seguenti:
 - a) per l'attività didattica e l'eventuale prova didattica: tra 25 e 50 punti;
 - b) per l'attività di ricerca scientifica: tra 25 e 50 punti;
 - c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: fino a 10 punti per le procedure per professore di seconda fascia, fra 20 e 30 punti per le procedure per professore di prima fascia;
 - d) per l'attività clinico-assistenziale, ove prevista: fino a 15 punti.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 21 - Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
 - a)** il Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 3624 del 28.10.2016 e s.m.i.;
 - b)** il Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima fascia di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 3721 del 03.08.2018 e s.m.i.;
 - c)** il Regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 3722 del 03.08.2018 e s.m.i.
- 2.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.
- 3.** Sono fatte salve le determinazioni in materia di assunzioni in servizio disposte con decreto rettorale prima dell'adozione del presente regolamento.
- 4.** Le linee guida sulle modalità di sorteggio di cui all'art. 12, comma 7, costituiscono parte integrante del presente regolamento.
- 5.** I moduli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto rettorale.
- 6.** Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione sull'albo informatico dell'Ateneo.

LINEE-GUIDA

concernenti le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni di reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate in consiglio di dipartimento secondo le modalità informatiche contenute nelle presenti linee-guida, garantendo la più ampia partecipazione e trasparenza, anche grazie all'impiego di strumenti telematici e alla redazione di apposito verbale.
2. Il membro designato e la rosa dei candidati da sorteggiare sono presentati dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto.
3. Nelle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, la commissione è costituita da cinque professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica) di cui almeno quattro non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
 - da 8 a 12 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento;
 - da 10 a 15 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.
4. Nelle procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia la commissione è costituita da tre professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica), di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
 - da 4 a 6 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento,
 - da 6 a 9 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.
5. Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato la commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia di elevata qualificazione scientifica (attestata da relativa modulistica), di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale. La rosa dei sorteggiabili deve essere:
 - da 4 a 6 in caso in cui ci sia il membro designato dal dipartimento,
 - da 6 a 9 in caso in cui non ci sia il membro designato dal dipartimento.
6. Le rose dei sorteggiabili devono rispettare i seguenti vincoli:
 - a) almeno 1/3 deve essere del genere meno rappresentato;
 - b) almeno 2/3 deve essere di professori provenienti da Atenei italiani.In caso di impossibilità di adempimento dei numeri minimi del genere meno rappresentato,

bisogna darne motivazione nel verbale del consiglio di dipartimento.

7. Il sorteggio è automatico utilizzando gli appositi file excel, scaricabili nella sezione dedicata alla gestione dei concorsi nell'area intranet del sito istituzionale di Ateneo, e seguendo le istruzioni indicate nei file stessi. Al termine del sorteggio si stampa la schermata automaticamente generata con i nominativi estratti e si allega al verbale del consiglio di dipartimento che dovrà essere trasmesso agli uffici competenti.
8. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più candidati commissari si procede al sorteggio di una nuova commissione.

SORTEGGIO CON MEMBRO INTERNO

Inserire intestazione verbale

Prova di titolo di verbale di selezione II rivisto al meglio con membro interno per un totale di tre o cinque commissari come richiesto dalla normativa vigente

1. Indicare N° commissari richiesti (3 oppure 5)→

3

2. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) del membro designato

Qualifica	Nome membro designato	Ruolo
PO	ROSSI	Membro designato

3. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) dei commissari disponibili

4. Premere F9 per sorteggiare la commissione

5. Premere il bottone blu STAMPA COMMISSIONE per generare PDF

STAMPA COMMISSIONE

Num	Nome commissario disponibile	Qualifica
1	AA	PO
2	BB	PO
3	CC	PO
4	DD	PA
5	EE	PO
6	FF	PO
7	GG	PO
8	HH	PO
9	II	PO
10	LL	PO
11	MM	PO
12	NN	PO
13	OO	PO
14	PP	PO
15	QQ	PA

SORTEGGIO SENZA MEMBRO INTERNO

Inserire intestazione verbale

Prova di titolo di verbale di selezione senza membro interno per un totale di tre o cinque commissari come richiesto dalla normativa vigente

1. Indicare N° commissari richiesti (3 oppure 5)→

3

2. Inserire nome (Cognome Nome) e qualifica (PA o PO) dei commissari disponibili

3. Premere F9 per sorteggiare la commissione

4. Premere il bottone blu STAMPA COMMISSIONE per generare PDF

STAMPA COMMISSIONE

Num	Nome commissario disponibile	Qualifica
1	aa	PO
2	bb	PO
3	cc	PO
4	dd	PA
5	ee	PO
6	ff	PO
7	gg	PO
8	hh	PO
9	ii	PA
10	ll	PA
11		
12		
13		
14		
15		



**Università
di Genova**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ Prov. _____ il _____, residente in
_____ Prov. _____ via
_____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ in servizio presso l'Università
degli Studi _____ per il SC _____ SSD
_____, al fine di essere ammesso/a al procedimento di designazione quale componente di
Commissione giudicatrice di procedura di valutazione indetta per posti di professore/ricercatore presso codesta
Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

- a) di non avere riportato, presso l'Ateneo di appartenenza, esito negativo a seguito della verifica di cui all'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010;
- b) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000¹ almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti²:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

e inoltre (*barrare le ipotesi che interessano*)

1 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.
2 Indicare la citazione per esteso con i codici

c) di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera c)

d) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti dall'ANVUR (*barrare le ipotesi di interesse*):

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali, ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca accreditati dal Ministero.

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)



Università di Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ Prov. _____ il _____, residente in
_____ Prov. _____ via
_____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale
_____ in servizio presso l'Università
degli Studi _____ per il SC _____
SSD _____, al fine di essere ammesso/a al procedimento di designazione quale componente di
Commissione giudicatrice di procedura di valutazione indetta per posti di ricercatore presso codesta Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

- c) di non avere riportato, presso l'Ateneo di appartenenza, esito negativo a seguito della verifica di cui all'art. 6 comma 7 della Legge 240/2010;
- d) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000³ almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti⁴:
 - 4)
 - 5)
 - 6)

e inoltre (*barrare le ipotesi che interessano*)

- c) di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia;

oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera c)

- d) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti

3 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.
4 Indicare la citazione per esteso con i codici

dall' ANVUR (*barrare le ipotesi di interesse*):

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca accreditati dal Ministero.

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)



Università di Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente in _____
_____ via _____
_____ n. _____ CAP _____ Codice fiscale (se
applicabile) _____, al fine di essere ammesso/a al
procedimento di designazione quale componente di Commissione giudicatrice di procedura di valutazione
indetta per posti di professore/ricercatore presso codesta Università,

consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

quanto segue:

- e) di essere in servizio presso _____ con la qualifica di _____ ;
- f) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (*solo per cittadini stranieri*);
- g) di aver pubblicato nel quinquennio solare 0000/0000⁵ almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN oppure indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus. Di essi espone in particolare i seguenti⁶:
- 1)
 - 2)
 - 3)

e inoltre

- h) di soddisfare, con riferimento agli ultimi cinque anni, almeno due dei seguenti criteri previsti dall'ANVUR
(*barrare le ipotesi di interesse*):

5 Indicare il quinquennio solare completo precedente la data della dichiarazione.

6 Indicare la citazione per esteso con i codici

Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia nelle università italiane.

Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale.

Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali, ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di Dottorati di Ricerca (accreditati dal Ministero se italiani).

Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Firma

(si allega copia del documento d'identità in corso di validità)